

FINANZA E TRIBUTI



TASSE E TRIBUTI | 29 Maggio 2019

IRAP: incostituzionali le norme regionali che incrementano l'aliquota transitoria del 2002 per banche e assicurazioni

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Nella sentenza n. 128/19 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, l. Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (recante "Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive"), nonché dell'art. 5, comma 1, l. Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (recante "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"), e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e dell'art. 7, comma 1, l. Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002"), limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire per le banche e per gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione.

(Corte Costituzionale, ordinanza n. 128/19; depositata il 28 maggio)

La disciplina IRAP fissata dal Legislatore nazionale. La norma applicabile ragione temporis nei giudizi principali è l'art. 16, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: secondo tale disciplina, l'aliquota generale IRAP è pari al 4,25% «salvo quanto previsto [...] nei commi 1 e 2 dell'art. 45». A sua volta la norma richiamata dispone che per le banche e per gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione per il periodo di imposta 2002 – in relazione al quale veniva chiesto il rimborso dell'IRAP di cui è causa nei giudizi principali – l'aliquota stabilita in via transitoria era pari al 4,75%.

In base all'art. 16, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del medesimo decreto legislativo, è attribuita alle Regioni la facoltà di variare "l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale": secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 357 del 2010), tale facoltà di variazione è riferibile alla sola aliquota ordinaria e non anche alle aliquote speciali.

La disciplina regionale censurata. Per il periodo di imposta 2002 le disposizioni regionali censurate apportano un incremento dell'aliquota IRAP per gli istituti bancari – elevandola al 5,75% (per le Regioni Marche e Lazio) e al 5,25% (per la Regione Siciliana) – rispetto a quella fissata, nella misura del 4,75%, dal Legislatore statale.

Secondo i giudici rimettenti, ciò lederebbe la potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in quanto la facoltà di variazione delle aliquote sarebbe stata riconosciuta alle Regioni dalla legislazione statale limitatamente all'aliquota ordinaria dell'IRAP e non anche all'aliquota speciale per le banche e altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione.

Le Regioni hanno leso la potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato. La Corte Costituzionale ritiene che le questioni siano fondate.

Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 177/14, nonché sentenze n. 152/18, n. 138 e n. 111/99), la disciplina dell'IRAP rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost.: ne consegue che la potestà legislativa attribuita alle Regioni deve essere esercitata nei limiti fissati dal Legislatore statale.

Nel caso di specie, le Regioni hanno disposto l'aumento dell'aliquota IRAP al di fuori del perimetro delineato dal Legislatore statale con il d.lgs. n. 446/97, che aveva riconosciuto tale facoltà solo per l'aliquota ordinaria e non per quella speciale e transitoria disciplinata dall'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 446/1997.

La Consulta precisa inoltre che le Regioni non possono beneficiare della disciplina di cui all'art. 2, comma 22, l. 24 dicembre 2003, n. 350. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, tale disciplina ha introdotto una "sanatoria" delle disposizioni legislative emanate dalle Regioni in tema di IRAP «in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale». Secondo il Collegio, il caso di specie non costituisce un esercizio "in modo non conforme" di poteri attribuiti alle Regioni dalla normativa statale, giacché quest'ultima non attribuiva alcun potere di maggiorazione dell'aliquota speciale.

| | | |